



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N°. 78

Del 23/07/2021

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI PER LA STAGIONE ESTIVA 2021.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 31/03/2020 relativa alla regolamentazione degli orari per l'accensione di fuochi per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali;

Visto il Decreto del Dirigente n. 4445 del 21.07. 2021 – Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalle ore 00:01 del 24.07.2021 – del Dirigente del Settore Protezione Civile della Regione Liguria, pervenuto in allegato a nota del 21.07.2021, prot. n. PG/2021/247705, in atti prot. n. 14579 del 22.07.2021, ed i divieti nello stesso contenuti di seguito riportati:

- è vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali;
- in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L.n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;

Considerato che tale Decreto proclama lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 22/01/1999 n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss. mm. e ii. a partire dalle ore 00:01 di sabato 24/07/2021 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale;

Considerato inoltre che tale Decreto fa espresso riferimento al comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 ove lo stesso dispone che "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Considerato pertanto necessario, emettere opportuna Ordinanza Sindacale al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità ;

Visto il T.U. - D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

a partire dalle ore 00:01 del 24/07/2021 e fino a cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria:

- la sospensione temporanea delle disposizioni di cui alla propria Ordinanza Sindacale n. 67 del 31.03.2020 relativa alla regolamentazione degli orari per l'accensione di fuochi per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, fino alla vigenza del Decreto del Dirigente n. 4445 del 21.07.2021 – Settore Protezione Civile della Regione Liguria;

- l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale di abbruciamento di residui agricoli e forestali.

- l'assoluto divieto in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio comunale nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L.N. 353/2000, di accendere fuochi, di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, di fumare o di compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

La violazione dei divieti di cui all'art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art. 52 della L.R. 4/1999 e degli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.

In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P., ritenendo l'inadempiente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla non ottemperanza delle presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina.

trasmessa per conoscenza:

al **COMANDO di POLIZIA LOCALE- SEDE;**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

alla **Prefettura di Imperia** – V.le Matteotti - Imperia;
al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia**– Via Strato - Imperia.

Diano Marina, 23.07.2021

IL SINDACO
On.le Giacomo CHIAPPORI

